

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione II - Delle domande

Art. 83 (Forma scritta delle domande tavolari)

Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

Note

La domanda deve essere sottoscritta dalla parte o dalle parti istanti congiuntamente, ovvero dal soggetto legittimato a proporla per conto loro (art. 125 c.p.c.).

Non occorre che la sottoscrizione sia autenticata come accade invece per il ricorso in spedizione del certificato di eredità. Tuttavia, se le parti intendono eleggere domicilio presso un domiciliatario, sarà necessaria l'autentica delle firme ai sensi dell'art. 123-bis L.T.